

Regolamento rendita vitalizia

(art. 40, comma 4, Statuto Inarcassa)

Art. 1

[1.1] La rendita vitalizia di cui all'art. 40, comma 4 dello Statuto, può essere concessa a condizione che si possa far valere un minimo di dieci anni di contribuzione e che si sia in regola con tutti gli adempimenti nei confronti di Inarcassa.

Art. 2

[2.1] Affinché la rendita vitalizia possa essere erogata, devono essere regolarizzati tutti i contributi, la cui scadenza di pagamento sia intervenuta alla data della cancellazione, ovvero al 31 dicembre dell'anno solare antecedente alla data della domanda in caso di continuità dell'iscrizione, comprese le eventuali sanzioni ed interessi di mora relativi.

[2.2] La rendita è commisurata alla somma costituita dal capitale che formerebbe oggetto di restituzione, dagli interessi calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.

[2.3] La rendita vitalizia non è reversibile.

Art. 3

[3.1] La rendita può essere richiesta per una seconda volta, dopo un periodo di ulteriori dieci anni di iscrizione e contribuzione.

[3.2] I periodi di iscrizione e contribuzione, che abbiano dato luogo a rendita vitalizia, non possono essere ricostituiti né formare oggetto di ricongiunzione.

Art. 4

[4.1] La domanda può essere presentata in qualunque momento, successivamente all'insorgenza del diritto.

[4.2] La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

[4.3] La rendita è liquidata entro novanta giorni dal perfezionamento della pratica. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi legali.

[4.4] La rendita viene erogata in quattro rate trimestrali posticipate di uguale importo.

Art. 5

[5.1] L'ammontare della rendita vitalizia annua è determinata in base alla seguente formula:

$$RV = C \times \frac{S (1+S)^n}{[(1+S)^n - 1] (1+S)}$$

ove:

RV ammontare annuo della rendita vitalizia non reversibile;

C ammontare della somma di cui all'art. 2, comma 2;

S saggio d'interesse pari all'1%;

n vita media o speranza di vita del beneficiario, determinata in base alle tavole attuariali utilizzate per la redazione dell'ultimo Bilancio Tecnico di Inarcassa.

[5.2] L'ammontare della rendita vitalizia (RV) viene rivalutato annualmente in relazione all'andamento dell'indice ISTAT con le modalità di cui all'art. 35 dello Statuto.